



# CITTÀ DI CIRIÉ

## Provincia di Torino

### SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

#### Ordinanza n. 179 del 12/06/2026

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA “XI TORNEO DELLE CITTÀ MEDIOEVALI” PER IL GIORNO 14 GIUGNO 2026**

#### 3.3.2

Premesso che nei giorni Sabato 13 e Domenica 14 Giugno 2026 si svolgerà la manifestazione denominata “XI TORNEO DELLE CITTÀ MEDIOEVALI” organizzata dall’Associazione la Spada nella Rocca, patrocinata e sostenuta dall’Amministrazione Comunale.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 27 maggio 2026 ad oggetto “*Manifestazione XI Torneo delle Città Medioevali - giornate del 13 e 14 giugno 2026 – Determinazioni*”.

Visto il piano generale della sicurezza datato 11 giugno 2026 - Prot. 21681/26 redatto allo scopo da tecnico abilitato per conto dell’Associazione organizzatrice dell’evento che individua tra l’altro gli ambiti pubblici interessati dall’evento

Considerato che la manifestazione di che trattasi, in particolare nella giornata di domenica 14 giugno 2026, registrerà un notevole afflusso di pubblico.

Atteso che, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, si rileva la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica in occasione dell’evento per il quale è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche.

Vista a tal proposito la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19 giugno 2017, relativa all’accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni.

Rilevato che la citata Circolare prevede – tra l’altro – la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Valutato che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all’euforia collettiva, possa far registrare l’uso improprio degli stessi, con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone.

Considerato peraltro che gli spettatori possono giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine.

Ritenuto quindi che la garanzia dell'ordine, della sicurezza ed incolumità pubblica rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento della manifestazione di che trattasi nei giorni e negli orari in cui sono previsti i trattenimenti di maggiore afflusso su area pubblica.

Ritenuto inoltre che l'applicazione del presente provvedimento possa essere limitata a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, in corrispondenza e in prossimità delle quali sono previsti i trattenimenti pubblici che comporteranno particolare afflusso e assembramento di persone, dalle ore 12:00 alle ore 22:00 di domenica 14 giugno 2026, come segue:

- lungo tutto l'asse di Corso Martiri della Libertà e nelle vie trasversali (Via F.lli Remmert, Via Vittorio Veneto, Via Piave, Via Trieste, Via Trento, tutte sino all'incrocio con Via Dante) e in Piazza della Stazione;
- nell'area del centro storico compresa tra Corso Nazioni Unite, Via Braccini e Via Roma (Via Vittorio Emanuele II, Via Matteotti, Via Don Lorenzo Giordano, Via Cibrario, Via San Sudario, Via Cavour, Via Costa, Via Fiera, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Sismonda, Via Marconi, Via Macario, Piazza Castello, Piazza Loreto e Piazza San Giovanni).

Tenuto conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità e della preventiva comunicazione al Prefetto di Torino, ai sensi dell'art. 54, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che all'art. 54 riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'art. 9;
- la L.R. 29 dicembre 2006, n. 38 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*" e s.m.i., in particolare l'art. 7, comma 4;
- il D.M. 5 agosto 2008 "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", emanato dal Ministro dell'Interno ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- il D. Lgs. n. 267/2000 in particolare l'art. 7 bis secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €;
- l'art. 650 del Codice Penale;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (*c.d. Gabrielli*);
- la Circolare n. 11464 del 19/06/2017 emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco (*c.d. Frattesi*);
- la Circolare n. 11001/110(10) del 18 luglio 2018 emanata dal Ministero dell'Interno (*c.d. Piantedosi*);
- l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 28 febbraio 2018 – "*Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle manifestazioni ed eventi sul territorio comunale per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità*";
- lo Statuto Comunale.

## ORDINA

1. Il divieto di introdurre, somministrare, vendere e consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, dalle ore dalle ore 12:00 alle ore 22:00 di domenica 14 giugno 2026, nelle seguenti aree:

- lungo tutto l'asse di Corso Martiri della Libertà e nelle vie trasversali (Via F.lli Remmert, Via Vittorio Veneto, Via Piave, Via Trieste, Via Trento, tutte sino all'incrocio con Via Dante) e in Piazza della Stazione;
  - nell'area del centro storico compresa tra Corso Nazioni Unite, Via Braccini e Via Roma (Via Vittorio Emanuele II, Via Matteotti, Via Don Lorenzo Giordano, Via Cibrario, Via San Sudario, Via Cavour, Via Costa, Via Fiera, Via San Ciriaco, Via Garibaldi, Via Sismonda, Via Marconi, Via Macario, Piazza Castello, Piazza Loreto e Piazza San Giovanni).
2. La presente ordinanza si applica alla totalità degli esercizi pubblici, di commercio di vicinato e di commercio ambulante.
  3. Restano esclusi i casi di somministrazione e consumo effettuati all'interno dei locali o nelle aree esterne, debitamente autorizzate all'occupazione del suolo per dehors.

#### **DISPONE**

- La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On-Line.
- La comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Torino, al Questore di Torino, alla Tenenza dei Carabinieri di Cirié, al Comando di Polizia Locale, a tutti i titolari di pubblici esercizi e circoli privati autorizzati operanti nelle aree interessate, all'Associazione organizzatrice.

Il personale di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si avvisa che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della medesima, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06/12/1971 n. 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199).

L'inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

---

il Sindaco  
LOREDANA DEVIETTI GOGGIA